



**NOTA DI LETTURA DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 2022, N. 115**  
**(C.D. "AIUTI BIS")**  
**CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2022,**  
**N. 142**

ARTICOLO 16 E ARTICOLO 16 BIS

Con estratti dal dossier 568/3 Senato della Repubblica

## Articolo 16.

### *(Misure straordinarie in favore degli enti locali)*

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 18 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30 settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023.
- 6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono destinare il contributo ricevuto in attuazione dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo, anche al rimborso dei debiti finanziari.
- 6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti –Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.

6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma 6-ter, è ripianato, a decorrere dall'esercizio 2023, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022.

6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023.

6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.

7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto»;

b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».

8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».

9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sul progetto.

9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma;

«8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le “Previsioni definitive di competenza” gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce».

9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio».

9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021».

9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III, capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono posti a carico delle regioni medesime».

*L'articolo 16, **comma 1**, incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. In particolare, il comma 1 dispone l'incremento del contributo straordinario già riconosciuto agli enti locali, dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia) e successivamente incrementato dal D.L. n. 50/2022, finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti medesimi in relazione alla maggiore spesa sostenuta per le utenze di energia elettrica e gas, in conseguenza della crisi energetica. L'incremento è disposto nell'importo di 400 milioni di euro per il*

2022, di cui 350 milioni ai comuni e **50 milioni a città metropolitane e province**. Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa sostenuta dai singoli enti per utenze di energia elettrica e gas

Stante il rifinanziamento disposto dal comma in esame, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali ammonta complessivamente a 820 milioni di euro per l'anno 2022, di cui:

- 700 milioni destinati ai comuni;

- 120 milioni destinati a città metropolitane e province

(Decreto ministeriale già approvato in conferenza stato città, ndr)

L'articolo 16, **comma 3**, modifica il comma 53-ter dell'art. 1 della L. n.160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

Il comma 3 dell'art. 16 modifica il comma 53-ter dell'art. 1 della L. n.160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno.

Più nel dettaglio, la norma in esame aggiunge al citato comma 53-ter quattro periodi ai sensi dei quali:

- ♣ le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56;

- ♣ gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022;

- ♣ gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo; il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022;

- ♣ gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Si ricorda che i commi 51-58 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) recano norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio. Tale disciplina prevede, con la finalità di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Il comma 53-ter della legge di bilancio 2020, come modificato dal comma 415 dell'articolo unico della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), ha disposto in particolare una proroga dei termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022, al fine di renderli coerenti con l'entrata in vigore del nuovo ordine prioritario di assegnazione di cui al comma 53-bis (che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal richiamato comma 415 della legge di bilancio 2022, stabilisce per il biennio 2022-

2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi prevede anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR).

In particolare, il comma 52 dispone che gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo (termine che il comma 53-ter fissa al 15 marzo 2022 per le richieste di contributo per l'anno 2022). La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. La progettazione deve riferirsi a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente o in altro strumento di programmazione.

Il comma 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun ente. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della L. 228/2012. È previsto il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". Il contributo agli enti locali per l'anno 2021 è stato assegnato con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 3 maggio 2021.

Il contributo agli enti locali per l'anno 2022 è stato assegnato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 10 giugno 2022. Con comunicato del 16 giugno 2022 della Direzione centrale per la Finanza Locale del Ministero dell'interno è stato precisato che, considerato che l'entità dell'ammontare delle richieste pervenute per il 2022 è risultata superiore alle risorse stanziate, l'attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall'art. 1, comma 53, della legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

La relazione tecnica chiarisce che il comma in esame, finalizzato a destinare le risorse già stanziate a legislazione vigente per l'anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e non finanziati per l'anno 2022 (decreto Ministero interno 10 giugno 2022), non determina effetti finanziari in quanto di carattere ordinamentale

**I commi 4 e 5** disciplinano la certificazione degli obiettivi di servizio dei servizi sociali e asili nido per i Comuni.

**I Commi 6 e 6 bis** disciplinano la procedura di riequilibrio finanziario per comuni sede di città metropolitana.

**I commi dal 6-ter al 6-sexies** dell'articolo 16, introdotti nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, dispongono l'obbligo per gli enti locali in dissesto finanziario che abbiano eliminato il fondo di anticipazioni di liquidità (FAL) di istituire, in sede di rendiconto 2022, un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022. Tale previsione è volta a dare attuazione alla delibera della Corte dei conti n. 8 del 2022 che, nell'individuare la competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione delle anticipazioni di liquidità erogate da CDP prima del dissesto, ha evidenziato la necessità per gli enti locali interessati di accantonare la corrispondente provvista finanziaria nei futuri bilanci stabilmente

*riequilibrati.*

*In particolare il comma 6-ter, al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie n. 8 del 2022, dispone che gli enti locali in stato di dissesto finanziario (ai sensi dell'articolo 244 del TUEL) che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, debbano accantonare un apposito fondo, in sede di approvazione del rendiconto 2022, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni ricevute ai sensi del D.L. n. 35 del 2013 e del D.L. n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022.*

*La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con la delibera n. 8 del 2022 si è pronunciata sulla competenza al rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario, chiarendo in particolare se la stessa competa all'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) con le risorse della massa attiva ovvero all'ente attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato. Nel ricostruire la normativa vigente la Corte, sul piano sostanziale, ha affermato che "le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell'ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie".*

*La Corte giunge alla conclusione che la gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 35 del 2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto.*

*Tuttavia al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato in bonis e tale circostanza determinerà due rilevanti conseguenze: la prima è che l'anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile rimosse tramite modello F24.*

*In questa prospettiva temporale, l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.*

*Si ricorda che il D.L. n. 35 del 2013 reca, all'art. 1, strumenti diretti a garantire la puntualità dei pagamenti dei debiti contratti dalla PA. In particolare, il comma 10 istituisce un Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili con tre distinte sezioni, una relativa agli enti locali, una alle regioni e province autonome e una agli enti del Servizio Sanitario Nazionale. L'obbligo di adempiere con puntualità le obbligazioni scadute della PA è contenuto nella direttiva 2011/7/UE e nel decreto legislativo n. 192 del 2012 che ne recepisce i contenuti. In estrema sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento, ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale (per i quali il termine è di 60 giorni).*

L'articolo 116 del D.L. n. 34 del 2020, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha disciplinato le modalità di attivazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali e delle regioni, che può essere disposta attingendo alle dotazioni di una delle due sezioni (quella per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari) di cui si compone il Fondo per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, istituito dall'art.124 dello stesso provvedimento. Il comma 6-quater dispone che il fondo ricostituito nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 ai sensi del comma 6-ter è utilizzato secondo le modalità previste dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73 del 2021.

Si ricorda che l'articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021 ha istituito un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (art. 39-ter, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL), introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020. La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 ha censurato due disposizioni che consentivano agli enti locali di tener conto delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, accrescendone l'entità e in questo modo consentendo indirettamente di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti<sup>24</sup>. Per dare attuazione alla sentenza n. 4 del 2020 l'articolo 39-ter, comma 1, ha prescritto agli enti locali, in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione (di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti), incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. In altri termini, analogamente a quanto previsto dalla norma in esame per gli enti in dissesto in sede di rendiconto 2022, gli enti locali sono stati obbligati in sede di rendiconto 2019 ad accantonare le quote di anticipazione di liquidità non ancora rimborsate, in questo modo sterilizzando, a consuntivo, il miglioramento del risultato di amministrazione. Il comma 1-ter dell'articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021 detta disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. In particolare prevede che a decorrere dall'esercizio 2021 gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Il comma 1-quater dell'articolo 52 del D.L. n. 73 del 2021 stabilisce che, a seguito dell'utilizzo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali (di cui al comma 1), il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-bis (dal piano decennale) non possa essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

**Il comma 6-quinquies**, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, consente ai comuni di ripianare in dieci anni, a decorrere dall'esercizio 2023, l'eventuale maggior deficit al 31 dicembre 2022 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla predetta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2022. L'importo del



ripiano, articolato in quote costanti ripartite sul predetto termine massimo decennale, è pari al maggiore disavanzo.

Un analogo meccanismo di ripiano è previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del D.L. n. 73 del 2021 nel quale è citata la sentenza n. 80 del 2021 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 39-ter, comma 2, del D.L. n. 162 del 2019. La norma censurata era stata introdotta al fine di temperare gli effetti sui bilanci degli enti locali della precedente sentenza n. 4 del 2020, consentendo che il disavanzo conseguente all'applicazione della sentenza potesse essere oggetto di un ripiano graduale. Il comma 6-sexies estende il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023 anche agli enti locali in dissesto finanziario che hanno ricostituito il fondo anticipazioni di liquidità in sede di rendiconto 2021.

**Il comma 6-septies**, inserito nell'articolo 16 dal Senato in prima lettura, è volto a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022. La disposizione, in particolare, prevede che per il triennio 2023-2025 continui a trovare applicazione l'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Si prevede che le risorse derivanti da tale applicazione siano destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

L'art. 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012") reca misure per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato fino al 31 dicembre 2015.

In particolare, la disposizione prevede che le somme disponibili sul capitolo 1316 ("Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali") dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e non utilizzate, sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Lo stato di dissesto finanziario degli enti locali è disciplinato dall'art. 244 e seguenti del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000). In particolare, l'art.244 prevede che tale situazione si verifichi quando l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché con le modalità di cui all'articolo 194 (relativo al riconoscimento di debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. In tali ipotesi il consiglio dell'ente locale adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto.

**L'articolo 16, comma 7** interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

La norma interviene, in particolare, su due aspetti puntuali dei commi 3 e 8-bis dell'articolo 6-quater del decreto-legge n. 91 del 2017 (Disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno), convertito dalla legge n. 123 del 2017. L'articolo 6-quater, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 217 del 2021, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei

comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione, nonché della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Gli oneri relativi alla costituzione del Fondo sono posti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Possono accedere al Fondo (art. 6-quater, comma 2) tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché i Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese e le Città metropolitane e le Province ricomprese nelle aree sopra indicate. Il comma 3 disciplina le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i singoli Comuni beneficiari, stabilendo che a ciò si provvede con D.P.C.M. su proposta dell'Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021.

Il comma 3 dell'articolo 6-quater stabilisce, in particolare, che le risorse siano impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto, anche per il tramite di società in house, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica previste (dal Capo IV, Titolo VI del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016) per i concorsi di progettazione e di idee. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo.

L'articolo 16, comma 7 del decreto-legge in esame, intervenendo sul predetto termine entro il quale gli enti beneficiari sono chiamati a impegnare le risorse erogate, lo estende da sei a dodici mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse. A tal proposito si rileva che l'articolo 5 del D.P.C.M. 17 dicembre 2021, con il quale si è proceduto al riparto delle risorse del Fondo, ha previsto che i bandi siano pubblicati, e gli affidamenti disposti per l'intera somma assegnata, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del D.P.C.M., pena revoca del contributo. Le date di pubblicazione e di entrata in vigore, in ogni caso, coincidono con la data del 18 febbraio 2022. Pertanto, in virtù dell'estensione del termine prevista dall'articolo 16, comma 7 in esame, sarà possibile indire i concorsi (pubblicando appositi bandi) o affidare gli incarichi per i progetti di fattibilità tecnica ed economica fino al 18 febbraio 2023, anziché entro il 18 agosto 2022.

**Il comma 8** disciplina le modalità per i segretari comunali di sedi situate nelle isole minori.

**Il comma 9** disciplina misure straordinarie in favore degli enti locali per impiantistica sportiva

Le disposizioni recate **dai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 16** - inserite nel corso dell'esame al Senato e riformulate sotto il profilo redazionale alla Camera - novellano l'articolo 151 del Testo unico degli enti locali e introducono disposizioni in materia di termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto degli enti locali.

Il comma 9-bis, introduce un nuovo comma 8-bis all'articolo 151 del Testo unico degli enti locali, di cui al d. lgs. n. 267 del 2000, recante i principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

In particolare, il nuovo comma 8-bis dell'articolo 151 del TUEL dispone che, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il termine del primo esercizio cui si riferisce – termine ordinariamente fissato dall'articolo 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell'anno precedente, con riferimento a un orizzonte temporale almeno triennale – il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle

voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1.

Ai sensi dell'articolo 151, comma 7, del TUEL, il rendiconto dell'ente locale, recante i risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce. L'articolo 163, comma 1, del TUEL stabilisce, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio dell'ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, che la gestione finanziaria di questo si svolga nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso di questi, l'ente gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettua i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. Il comma 8-bis prosegue disponendo che, ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 141 del TUEL per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando, altresì, quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Si rammenta, a questo proposito, che ai sensi dell'art. 141 del TUEL, recante la disciplina in materia di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali, la mancata approvazione del bilancio nei termini previsti dalla legge costituisce una delle fattispecie di scioglimento dei consigli comunali e provinciali (comma 1, lett. c)). Il comma 2 dell'art. 141 stabilisce che, in tale ipotesi, trascorso infruttuosamente il termine di approvazione del bilancio senza che sia stato predisposto dalla giunta dell'ente il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. Se quest'ultimo non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, dando comunicazione del provvedimento sostitutivo al prefetto ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del consiglio.

L'art. 52 del d. lgs. n. 174 del 2016, recante il codice di giustizia contabile, disciplina l'obbligo, gravante sui responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, sui dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, di denunciare tempestivamente alla procura della Corte dei conti territorialmente competente i fatti, di cui siano venuti a conoscenza direttamente o indirettamente nell'esercizio delle loro funzioni, che possono dare luogo a responsabilità erariale.

Il comma 9-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e modificato dalla Camera, stabilisce, al fine di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, che con decreto ministeriale siano specificati, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del d. lgs. n. 118 del 2011, i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio

Il d.lgs. n. 118 del 2011, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 2009, contempla 17 allegati. Tra questi, in particolare, l'allegato 4/1 reca il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Tale allegato definisce, segnatamente:

1) il concetto di programmazione, lo svolgimento del processo di programmazione e i documenti nei quali esso viene formalizzato;

2) i contenuti della programmazione, con specificazione degli indirizzi e degli altri elementi in coerenza con i quali tali contenuti devono essere declinati;

3) i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche;

4) il ciclo di programmazione del bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche (inclusi gli strumenti di programmazione degli enti locali);

5) la disciplina del DEF regionale, della NADEF regionale e della legge di stabilità regionale;

6) la disciplina del Documento unico di programmazione degli enti locali;

7) la disciplina del bilancio di previsione finanziario e dei documenti a questo allegati. Il comma 9-ter dell'articolo 16, prevede, sul piano procedurale, che l'inserimento dei predetti contenuti all'interno dell'allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011 avvenga con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

a) di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;  
b) di concerto, altresì, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

c) su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'articolo 16, **commi 9-quater e 9-quinquies**, introdotti durante l'esame da parte del Senato in prima lettura, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici. In particolare le modifiche introdotte con il comma 9-quater stabiliscono che, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non sono soggetti a revoca i contributi dell'anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021. Il **comma 9-quinquies**, invece, contiene la copertura finanziaria di quanto previsto dal comma 9-quater.

Il **comma 9-sexies** prevede l'applicazione delle norme sullo status degli amministratori locali, contenute nel testo unico degli enti locali, ai consiglieri comunali degli organi istituiti dalle leggi regionali in materia di fusione di comuni. Si precisa inoltre che gli oneri per permessi retribuiti, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei consiglieri comunali di tali organi sono posti a carico delle rispettive regioni. A tal fine la disposizione in esame inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 15 del decreto legislativo 267/2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) che disciplina le modifiche territoriali, la fusione e l'istituzione di nuovi comuni.

## Articolo 16 bis

### *(Anagrafe delle occupazioni permanenti del sottosuolo)*

1. Per le occupazioni permanenti del territorio di competenza degli enti territoriali, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, i comuni percettori del canone di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell'occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. Per le occupazioni permanenti concluse successivamente alla data di costituzione del sistema informativo, i comuni e gli altri enti territoriali trasmettono le informazioni relative al concessionario e alle caratteristiche strutturali dell'occupazione ed ogni altra informazione relativa al manufatto entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'opera.

*L'articolo 16-bis, stabilisce che i Comuni percettori di canone per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, nonché gli altri enti territoriali interessati, comunichino le informazioni relative a tali occupazioni permanenti del sottosuolo al sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022).*

*La disposizione fa riferimento alle occupazioni permanenti, nel territorio dell'ente interessato, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, acqua, gas, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, comprensive degli allacciamenti alle reti effettuate dagli utenti e di tutte le occupazioni con impianti funzionali all'erogazione del servizio.*

*Le comunicazioni dovranno contenere le informazioni riguardanti il concessionario, le opere realizzate, le caratteristiche strutturali delle occupazioni e ogni informazione utile riguardante il manufatto. Per le occupazioni concluse successivamente alla costituzione del sistema informativo, tali informazioni devono essere comunicate entro sessanta giorni dalla data di realizzazione dell'occupazione e del manufatto. Il canone per le occupazioni è disciplinato dall'art. 1, co. 831, legge n. 160 del 2019, espressamente richiamato dalla disposizione. Esso stabilisce che per le occupazioni permanenti del territorio comunale il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione. Per quanto concerne il sistema informativo, si ricorda che l'art. 2, comma 1, della legge n. 118 del 2022 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza. Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione.*